

## **Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 388 del 16/12/2019**

### **MODALITA' DI GESTIONE DELL'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI**

#### **Oggetto**

Le presenti linee guida disciplinano, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Tipo D.M. 21/12/29 (come modificato dall'art. 80 quater, introdotto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs 147/2012), le modalità di iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti tenuto dalla Camera di commercio di Genova

#### **Ambito d'applicazione**

I periti o esperti sono considerati dalla legge quei soggetti che, esercitando pubblicamente un'arte o una professione, sono competenti ad emettere un ponderato giudizio per accertare un fatto, stimare il valore o l'entità di una cosa, esplicando funzioni di carattere prevalentemente pratico (art. 2 comma tre del regolamento - tipo ). L'iscrizione non ha in ogni modo efficacia abilitativa all'attività, ma solo certificativa poiché certifica l'avvenuto controllo da parte degli Organi pubblici della presenza dei requisiti di professionalità ed idoneità tecnica che valgono a fornire maggiori garanzie nel ricorso alle loro prestazioni da parte del pubblico degli utenti. Il ruolo è distinto in categorie e sub – categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia di Genova.

#### **Requisiti per l'iscrizione**

Il richiedente dovrà dimostrare:

- di aver compiuto 21 anni d'età;
- di essere in possesso dei requisiti morali;
- di essere in possesso dei requisiti professionali allegando alla domanda l'apposita documentazione (se cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero extracomunitario residente in Italia, occorre allegare una copia autenticata del titolo di studi che l'Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi – a quello richiesto ai cittadini italiani);

Salvo che sia stata ottenuta la riabilitazione, e fermo quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 29.12.1980, non possono essere iscritti nel Ruolo dei periti e degli esperti e, se iscritti, debbono essere cancellati per mancanza dei requisiti morali, coloro: che sono stati dichiarati falliti; che hanno subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. da 314 a 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (artt. da 361 a 393 c.p.), l'ordine pubblico (artt. da 414 a 421 c.p.), la fede pubblica (artt. da 453 a 498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. da 499 a 518 c.p.), ovvero per delitto d'omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque. Si ricorda che con decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 concernente la depenalizzazione dei reati minori è stata depenalizzato il reato d'emissione d'assegno senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.

#### **Modalità di presentazione delle domande di ammissione**

L'iscrizione al Ruolo avviene mediante presentazione di apposita domanda, redatta in bollo su modello reperibile presso la Camera di Commercio o scaricabile dal suo portale web. La domanda, pena l'esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte e devono essere indicate le categorie e sottocategorie richieste.

Il modello dovrà essere sottoscritto con firma semplice del candidato e trasmesso corredato degli allegati obbligatori, tra i quali la fotocopia di un valido documento di identità e la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

L'aspirante all'iscrizione deve presentare a corredo della domanda:

- un curriculum vitae in cui vengono indicate, in ordine cronologico, le attività svolte e/o i titoli abilitanti relativi alle categorie e sub-categorie richieste (titoli di studio, attestati di corsi professionali);
- tutta la documentazione ritenuta adatta a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali si richiede l'iscrizione (pubblicazioni, perizie, lavori eseguiti, dichiarazioni in originale rilasciate da privati, Enti pubblici o imprese, fatture relative ai lavori svolti ed altro ritenuto idoneo a documentare la particolare competenza acquisita).

Il curriculum deve contenere in modo specifico

- l'indicazione del titolo di studio raggiunto
- l'indicazione di eventuali requisiti particolari (specifici corsi professionali, attestati e riconoscimenti conseguiti, pubblicazioni di testi o articoli inerenti le categorie o sub-categorie richieste)
- l'indicazione di persone o ditte (con gli estremi delle rispettive residenze o sedi) per incarico delle quali l'aspirante all'iscrizione ha già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito della categorie e sub-categorie richieste
- l'indicazione delle imprese e/o professionisti (con gli estremi delle rispettive sedi) alle cui dipendenze il richiedente ha operato in passato, precisando per ciascun rapporto di lavoro la qualifica ricoperta, le mansioni svolte e il periodo relativo
- la segnalazione delle eventuali attività esercitate in proprio in passato, precisando il periodo relativo (qualora l'attività espletata rientri operativamente nell'ambito delle categorie e sub-categorie richieste, è necessario precisare anche i nominativi delle ditte e le relative sedi con le quali si sono intrattenuti i principali rapporti)
- l'indicazione dell'attività attualmente svolta e la decorrenza relativa (qualora quest'ultima sia esercitata in rapporto di dipendenza indicare la denominazione e l'indirizzo del datore di lavoro, la qualifica ricoperta e le mansioni svolte; qualora l'attività sia invece espletata in proprio e rientri operativamente nell'ambito delle categorie e sub-categorie richieste, è necessario precisare i nominativi delle ditte – e le rispettive sedi – con le quali si intrattengono i principali rapporti)

### **Documentazione comprovante la capacità peculiare e l'esperienza acquisita nelle categorie e sub categorie richieste**

La documentazione probatoria da allegare consiste in ogni documento ritenuto idoneo a dimostrare l'idoneità dell'aspirante a svolgere le funzioni di perito, ad esempio:

- fotocopia del titolo di studio e di altri eventuali attestati di corsi professionali
- rapporti o relazioni contenenti perizie già effettuate o pareri già formulati nell'ambito delle categorie e sub-categorie richieste
- documenti comprovanti riconoscimenti particolari conseguiti nell'esercizio della propria attività in passato (esempio certificati di brevetto depositati, attestati o qualifiche di merito ricevuti a seguito di attività svolte nel settore specifico). Tali documenti devono contenere elementi di riferimento, dettagliati e non generici, sulle attività espletate in occasione del conferimento dei riconoscimenti stessi

- articoli o testi di carattere tecnico (non scientifico) eventualmente redatti o pubblicati aventi riferimento alle categorie e sub-categorie richieste (in tal caso è, peraltro, possibile attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la copia degli articoli o dei testi allegati sono conformi all'originale)
- memorie o relazioni a carattere tecnico (non scientifico) eventualmente presentate in occasione di conferenze di lavoro, convegni ecc., aventi per oggetto argomenti inerenti le categorie e sub-categorie richieste
- copia di fatture inerenti lavori già eseguiti
- avere presentato a conferenze o convegni memorie o relazioni aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

### **Esame documentazione**

L'aspirante perito dovrà comprovare, attraverso titoli e documenti, di avere maturato una sufficiente esperienza specifica nella categoria/sub categoria richiesta, indicativamente per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'Ufficio preposto all'istruttoria delle domande, verificate le domande presentate e il possesso dei requisiti documentati, redige un sintetico verbale nel quale vengono riepilogati i documenti presentati. La valutazione della documentazione presentata sarà effettuata oltre che dal Responsabile dell'Ufficio, dal Dirigente preposto all'area competente. Laddove la documentazione risultasse carente verrà invitato il candidato a integrare la suddetta documentazione.

### **Colloquio integrativo**

Al fine di contenere i costi dell'Ente rispondendo al criterio di economicità della buona azione amministrativa si ritiene del tutto eccezionale la possibilità di sottoporre il candidato a un colloquio integrativo. Laddove si presentassero istanze particolarmente complesse e fosse quindi necessario acquisire un ulteriore elemento di valutazione nel campo di competenza potrà essere previsto un colloquio integrativo con un esperto della materia richiesta. In tal caso dovrà essere pagato il diritto di segreteria integrativo per il colloquio.

### **Iscrizione**

L'iscrizione o il diniego d'iscrizione sarà disposta con atto del dirigente/Segretario Generale. L'iscrizione può essere concessa solo per le categorie e sub -categorie comprese nell'elenco approvato e che è disponibile sul sito web alla pagina dedicata Periti ed Esperti. Avverso le decisioni assunte è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo economico nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse.

Dal 30 settembre 1993, su indicazioni ministeriali, non si ricevono più domande d'iscrizione per la categoria XXV Attività varie sub-categoria tredici: Tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia fiscale.

### **Tempi amministrativi**

Il procedimento d'iscrizione dovrà concludersi nel termine di 60 giorni.

### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Tipo approvato con decreto ministeriale in data 29/12/79 e successive modifiche.